

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO
MECCANICO (SSM)
SULLE AUTOSTRADE GESTITE DA AUTOSTRADE CONCESSIONI E
COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.**

1. GENERALITÀ

1.1 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento del servizio di soccorso meccanico lungo la rete autostradale in concessione alla Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., in seguito per brevità denominata come "Società" - e costituisce parte integrante e sostanziale della autorizzazione rilasciata alla ditta - in seguito definita come "Organizzazione" - che ha richiesto di svolgere il servizio di soccorso meccanico.

1.2 La Società autorizza allo svolgimento del servizio di soccorso meccanico di cui al precedente punto 1.1, in seguito per brevità denominato come "SSM", ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 175 del Nuovo Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, qualsiasi Organizzazione, in regola con quanto disposto dall'art. 374 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e dalla Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24.5.1999 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 153 del 2.7.1999, che ne faccia espressa richiesta e che sia in possesso dei requisiti minimi di seguito elencati:

a. l'Organizzazione è tenuta ad assicurare, direttamente o tramite soggetti terzi convenzionati (con mezzi dislocati presso apposite Officine Esterne o presso Centri Interni all'autostrada) la copertura delle Unità Territoriali indicate nell'art. 2 dell'atto di autorizzazione (secondo lo schema riportato al successivo allegato A). L'Organizzazione dovrà garantire uno standard qualitativo e funzionale adeguato del servizio alla clientela autostradale, sia dal punto di vista tecnico che del comfort. L'Organizzazione dovrà essere in grado di prestare i servizi di seguito citati 365 giorni l'anno e 24 ore su 24, nei tempi e con le modalità previsti dal presente Regolamento.

A tale riguardo si specifica che l'Organizzazione deve fornire alla Società sia informaticamente secondo le specifiche da lei dettate, che su supporto cartaceo, la mappatura di tutte le Officine Esterne e dei Centri Interni (utilizzando per ogni struttura il modello descrittivo fornito). L'Organizzazione si assume la responsabilità circa la veridicità dei dati forniti e la loro conformità ai requisiti previsti dalla normativa e dalla presente Autorizzazione. Detta mappatura avrà anche lo scopo di creare uno strumento che serva come punto di riferimento per l'attribuzione degli interventi, come in seguito specificato al punto 4.2 e seguenti;

- b.** l'Organizzazione deve avere la disponibilità di un adeguato numero di veicoli ad uso speciale per il soccorso stradale a motoveicoli ed autovetture (autocarro con pianale leggero e verricello o gru) che consentano il rispetto dei tempi massimi di intervento di cui al successivo punto 4.2;
- c.** l'Organizzazione è comunque tenuta ad assicurare la disponibilità per il servizio autostradale, sia di notte che di giorno, festività comprese, di almeno una officina abilitata al soccorso pesante ogni 60 chilometri di rete, ridotti a 40 chilometri per le autostrade e/o tratte autostradali caratterizzate da una particolare intensità del traffico pesante – a tale scopo la Società fornirà annualmente un elenco aggiornato di tali tratte autostradali che si allega sotto la lettera B – fermo restando il rispetto dei tempi massimi di intervento di cui al successivo punto 4.2.
Le suddette estensioni di rete possono essere costituite indifferentemente da una sola autostrada o da un sistema di diversi tratti autostradali interconnessi.
In considerazione di questa particolare tipologia di servizio, su detti tratti l'Organizzazione dovrà garantire, in presenza delle necessarie condizioni di sicurezza, interventi di personale e mezzi specializzati alla sostituzione dei pneumatici di scorta in dotazione al veicolo soccorso, previa autorizzazione della competente Sala Radio;
- d.** l'Organizzazione deve assicurare la disponibilità di una Centrale Operativa, in funzione 365 giorni l'anno e 24 ore su 24 che garantisca tempi di risposta non superiori a 1 (uno) minuto per almeno il 90% delle chiamate e sia raggiungibile telefonicamente da parte dell'utenza a mezzo di “numero verde” (a totale carico del chiamato).
- e.** l'Organizzazione deve garantire che tutte le officine utilizzate ai fini dell'espletamento del SSM:
- siano dotate di autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale chiaramente identificabili per colore e marchio, di proprietà o in comodato con obbligo di localizzazione permanente presso le stesse, di caratteristiche costruttive e funzionali rispondenti a quanto previsto all'Appendice IV - art. 12 - al Titolo I del DPR 16.12.1992 n. 495 e in particolare:
 - le officine abilitate al soccorso leggero abbiano almeno un carro con portata 2,0 t e tutte le attrezzature e dotazioni necessarie all'espletamento di tale tipologia di soccorso e, entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione dell'Autorizzazione di cui il presente Regolamento è parte integrante, si dotino almeno di un carro per officina leggera con portata 2,5 t. A fronte di successive richieste di inserimento di officine saranno autorizzate solo quelle dotate di almeno un carro con portata 2,5 t;
 - le officine abilitate al soccorso pesante abbiano carri atti al traino, traino sollevato e recupero con gru a torretta girevole; tali mezzi dovranno essere in grado di sollevare veicoli di massa superiore o uguale a 25 t e di trainare veicoli con massa superiore o uguale a 12 t e dispongano di tutte le

attrezzature e dotazioni necessarie all'espletamento di tale tipologia di soccorso.

- L'Organizzazione si impegna, a fronte di eventuali modifiche al Codice della Strada o del relativo Regolamento attuativo, ad adeguare il proprio parco mezzi alla nuova normativa, con particolare riferimento all'eventuale maggior potenziale di traino consentito dalla massa del mezzo di soccorso.
 - siano autorizzate all'esercizio dell'attività di autoriparazione - di cui alla Legge n. 122 del 5.2.1992 e successive modifiche - ai sensi di quanto al riguardo stabilito dall'art. 374 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e abbiano un responsabile tecnico nominato per ogni officina;
 - siano munite di Licenza che autorizzi, ai sensi di quanto previsto dal punto 8 dell'art.19 del DPR 24.7.1977 n. 616, ad effettuare il servizio di deposito per i veicoli rimossi o siano autorizzate come Depositeria Giudiziaria;
- f.** l'Organizzazione deve operare in regime di "Reciprocità Tariffaria" con tutte le altre organizzazioni autorizzate sulla rete autostradale in concessione, limitatamente ai veicoli leggeri, riconoscendo come valide le convenzioni di queste ultime con la propria clientela e attuando accordi di reciprocità nel rispetto delle tariffe applicate da ogni operatore, senza alcun onere aggiuntivo per la clientela e per la Società. In nessun caso potranno essere applicate tariffe maggiori a quelle riportate al successivo punto 8;
- g.** l'Organizzazione deve indicare l'ufficio o il responsabile competente alla gestione del servizio su tutte le tratte autostradali di competenza della Società o delle singole Unità Territoriali della medesima. L'ufficio o il responsabile gestirà i rapporti organizzativi con la Società, intendendosi come tali a titolo esemplificativo e non esaustivo: richieste particolari della Società relative allo svolgimento di taluni servizi, rapporti con gli eventuali Centri Interni e le Officine Esterne, determinazione di eventuali disservizi da parte della Centrale Operativa, analisi e proposte di soluzioni di problematiche relative allo svolgimento del servizio, controllo costante dell'operato dei collaboratori facenti capo all'Organizzazione;
- h.** l'Organizzazione deve fornire documentazione che attesti la certificazione ISO 9001:2000 della Centrale Operativa;
- i.** l'Organizzazione si impegna, a far data dalla sottoscrizione dell'Autorizzazione di cui il presente Regolamento è parte integrante, a dotare entro 6 (sei) mesi tutti i carri dei Centri Interni ed entro 12 (dodici) mesi il 25% delle Officine operanti sulla rete, di apparati di radiolocalizzazione, in grado di dialogare con il sistema di controllo della Società, che consentano la verifica, in tempo reale, dei tempi d'intervento e della localizzazione effettiva dei mezzi di soccorso. In ogni caso tale copertura dovrà permettere il controllo di almeno il 60% degli interventi. Nei successivi mesi di validità dell'Autorizzazione dovrà essere dotato dello stesso sistema un ulteriore 35% delle Officine, tale da garantire il controllo di almeno l'85% dei soccorsi;

- j. l'Organizzazione dovrà fornire, per ogni officina, la seguente documentazione:
Visura camerale riportante i requisiti previsti dalla Legge n. 122 del 5.2.1992 e successive modifiche;
Licenza di deposito comunale o giudiziaria;
Fotocopia dei libretti di circolazione di tutti i mezzi di soccorso;
Fotocopia dei libretti di omologazione delle gru dei mezzi pesanti;
Fotocopia della patente di guida del personale autorizzato all'attività di soccorso.

1.3 In considerazione della delibera del 4.10.2001 della Commissione di Garanzia per la Legge 12.6.1990 n. 146 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 273 del 23.11.2001 e più specificatamente a quanto contenuto al punto 9 della Regolamentazione provvisoria e conformemente alle direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sciopero:

- la Società si impegna a mantenere in funzione la/e propria/e Sala/e Radio 24 ore su 24, con almeno un addetto, ciò al fine di assicurare in modo continuativo la ricezione e lo smistamento delle chiamate di soccorso;
- l'Organizzazione dovrà assicurare il funzionamento della propria Centrale Operativa, con le stesse modalità garantite dalla Società, così come definite al punto precedente;
- l'Organizzazione inoltre dovrà assicurare la disponibilità delle Officine o Centri Interni utilizzati per l'espletamento del SSM in misura non inferiore al 50% di quelle indicate, garantendo comunque che lo svolgimento degli interventi avvenga nei tempi previsti per il servizio notturno di cui al successivo punto 4.2 lettera B.

2. DEFINIZIONE E COMPITI DEL SERVIZIO DI SOCCORSO MECCANICO

2.1 Al fine di ottenere l'Autorizzazione allo svolgimento del SSM l'Organizzazione interessata dovrà impegnarsi ad assicurare, nel territorio ove intende prestare il servizio, i compiti previsti dall'art. 2 dell'Autorizzazione. In particolare, il servizio dovrà essere svolto dall'Organizzazione nei confronti di tutta l'utenza e non soltanto nei confronti della clientela ad essa associata.

I compiti sopra menzionati vengono così precisati:

- 2.1.1** - riparazione in autostrada dei veicoli in avaria, limitatamente ai casi di lieve entità che non comportino operazioni meccaniche complesse e che comunque non creino pregiudizio per la sicurezza della circolazione;
- 2.1.2** - rifornimento in autostrada di liquidi per circuiti di raffreddamento e di acqua (esclusi liquidi per circuiti sigillati), di lubrificante e di carburante, quest'ultimo nella sola quantità necessaria al raggiungimento della prima Area di Servizio nel senso di marcia del veicolo bisognoso di intervento;

- 2.1.3** - trasporto o traino fino alla prima officina di Area di Servizio, se ubicata prima dell'uscita immediatamente a valle del luogo di fermo, o fino ad un'officina esterna, (associata all'Organizzazione o ad altra di fiducia dell'utente) corrispondente alla prima uscita nel senso di marcia, dei veicoli che necessitino di riparazioni non eseguibili su strada;
- 2.1.4** - rimozione e successivo trasporto o traino, fino ad un'officina esterna corrispondente alla prima uscita nel senso di marcia o eventualmente in altro luogo di deposito indicato dalla Polizia Stradale, dei veicoli rimasti coinvolti in incidenti e/o posti sotto sequestro;
- 2.1.5** - rimozione, a termini di legge, dei veicoli abbandonati, o comunque in sosta non consentita lungo l'autostrada e sue pertinenze secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Stradale. Gli oneri relativi al prelievo, rimozione e deposito dei veicoli verranno addebitati dall'Organizzazione o dall'officina al proprietario o conducente del mezzo in tutti i casi in cui sia possibile risalire all'intestatario del veicolo.

2.2 L'Organizzazione dovrà garantire sotto la propria responsabilità, che tutte le Officine siano dotate di autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale rispondenti alle caratteristiche definite al punto 1.2.e, siano autorizzate all'esercizio dell'attività di autoriparazione - di cui alla Legge n. 122 del 5.2.1992 e successive modifiche - e siano autorizzate ad effettuare l'esercizio di deposito di autoveicoli ai sensi di quanto previsto dal punto 8 dell'art. 19 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 o il servizio di Depositeria Giudiziaria.

Gli estremi di tali documentazioni saranno forniti alla Società, in fase di stipula dell'Autorizzazione, sia informaticamente che su supporto cartaceo. Successivamente ogni richiesta di nuovo inserimento sarà corredato dal suddetto modello e dalla documentazione prevista al punto 1.2.j.

Ove per qualsiasi motivo una o più di dette Officine risultino aver perduto i requisiti sopra indicati o non siano più operative, sarà cura dell'Organizzazione escluderla/e dall'espletamento dell'attività di cui al presente Regolamento, fermo restando che in questo caso:

- dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Società della eliminazione dell'Officina dall'elenco di quelle indicate per lo svolgimento del servizio da parte dell'Organizzazione e restituire le autorizzazioni a manovre rilasciate al personale;
- l'Organizzazione dovrà comunque sempre rispettare i tempi di intervento di cui al successivo punto 4.2 e pertanto di questo dovrà essere tenuto conto ai fini dell'eventuale sostituzione della singola Officina per i motivi di cui al precedente punto o per qualsiasi altro motivo.

Laddove la Società dovesse verificare inadempienze da parte dell'Organizzazione circa l'esclusione di Officine che abbiano perduto i requisiti suddetti, provvederà ad escluderle direttamente e, previa comunicazione, applicherà una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) all'Organizzazione, per ciascuna Officina eliminata.

Qualora l'Organizzazione faccia intervenire una Officina, Centro Interno o mezzo non autorizzato e/o sospesi o esclusi per effetto di applicazione delle penali, sarà applicata, previa comunicazione, una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) all'Organizzazione.

3. COORDINAMENTO NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Ciascun intervento di SSM dovrà essere esclusivamente autorizzato dalla competente Sala Radio della Società, alla quale soltanto è riservato il compito di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento.

Gli operatori della Sala Radio competente si manterranno in contatto con i diversi mezzi impegnati in interventi.

La Società, in funzione della predetta attività avrà titolo di chiedere alle Organizzazioni abilitate ad effettuare soccorsi in autostrada un contributo spese per le prestazioni rese dalla/e Sala/e radio; tale contributo sarà pari a € 1,00 (euro uno/00) più I.V.A. per ogni intervento autorizzato ed effettuato nel 2002, € 2,00 (euro due/00) più I.V.A. per ogni intervento autorizzato ed effettuato nel 2003 e € 3,00 (euro tre/00) più I.V.A. per ogni intervento autorizzato ed effettuato nel 2004.

Il contributo sarà calcolato entro il 31 di gennaio di ciascun anno sulla base degli interventi autorizzati dalla Società nel corso dell'anno precedente. La Società provvederà ad emettere fattura per detti importi ed il relativo pagamento dovrà avvenire a 60 giorni dalla fine del mese in cui ricade la data fattura.

Inoltre per ogni intervento autorizzato, le Organizzazioni dovranno accantonare € 0,65 (euro zero/65) più I.V.A. in un fondo da utilizzare a fine di ogni esercizio finanziario destinandolo alle Officine esterne della propria rete a titolo di contributo per la copertura dei mancati incassi in relazione ad interventi a vuoto, utenti non solvibili e/o per i costi sostenuti per prelievi, rimozioni e deposito dei veicoli per i quali non è stato possibile risalire al proprietario o al conducente per addebitargli i costi dell'intervento. L'Organizzazione dovrà dare alla Società visibilità sull'uso del fondo.

3.1 RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI

La Società si impegna a fornire mensilmente e gratuitamente all'Organizzazione esclusivamente i dati relativi agli interventi effettuati secondo il seguente tracciato: data e ora richiesta, fonte, Tronco, Autostrada, chilometrica, direzione, punto, tipo veicolo, targa, Organizzazione richiesta, Organizzazione chiamata, ora inoltro, risposta Organizzazione, tipo carro (leg. o pes.), ora arrivo, ora fine, esito, tipo guasto, Officina o Centro Interno intervenuto. I dati di cui sopra potranno essere forniti informaticamente o su supporto cartaceo. Le osservazioni e/o contestazioni saranno esclusivamente inviate per iscritto.

3.1.2 VERIFICHE ALLE OFFICINE

La Società, tramite gli addetti della propria Direzione di Esercizio, o attraverso Società e/o consulenti specificatamente incaricati, può disporre verifiche alle Officine.

I sopralluoghi che possono avvenire sia in presenza del responsabile dell'Organizzazione, sia senza preventiva comunicazione all'Organizzazione, sono tesi ad accertare che le strutture, i mezzi, il personale e le altre dichiarazioni rese dall'Organizzazione al momento della richiesta dell'Autorizzazione, con le eventuali successive modifiche trasmesse alla Società, corrispondano alla realtà del momento.

4. STRUTTURA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SSM

4.1 - STRUTTURA DEL SSM IN AUTOSTRADA

L'Organizzazione autorizzata svolgerà il SSM in autostrada mediante:

A) Carri per il soccorso, con caratteristiche di cui al punto 1.2 lettera e, dotati di telefono cellulare e, nei termini di cui al precedente punto 1.2 lettera i., di apparato di radiolocalizzazione. I mezzi adibiti al soccorso pesante dovranno essere muniti di idonei attacchi, con relativa raccorderia, utili allo sbloccaggio dei freni in avaria. Tutti i mezzi, dovranno essere dotati sia di cavi di collegamento alle batterie, che di estintori da kg 6. Il numero di tali carri dovrà essere proporzionato al rispetto dei tempi d'intervento previsti al fine di garantire un adeguato servizio alla clientela. Lo stesso carro non può svolgere il servizio per due o più Organizzazioni.

B) Officine Esterne all'autostrada direttamente gestita dall'Organizzazione o comunque con questa convenzionate per lo svolgimento del SSM.

L'Organizzazione autorizzata, prima di avviare la propria attività in ambito autostradale, dovrà fornire alla Società una completa indicazione delle Officine, che dovranno essere ubicate al massimo entro 10 km dal punto d'ingresso assegnato, degli elementi identificativi delle stesse e dei mezzi in dotazione, mediante la compilazione su supporto informatico e cartaceo. Dovrà essere garantito altresì un puntuale e tempestivo aggiornamento dello stesso elenco in funzione dei cambiamenti organizzativi adottati.

Resta inteso al riguardo che, fatte salve puntuali variazioni che si rendano necessarie per specifiche esigenze, l'Organizzazione non potrà apportare mutamenti significativi alla propria struttura operativa se non ogni sei mesi. Ciò allo scopo di consentire una ordinata gestione del servizio.

L'inserimento, sostituzione o variazione dei dati di una Officina saranno effettuati dalla Società entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'Organizzazione.

C) Centri Interni all'autostrada con orario diurno dalle 7 alle 21 per tutti i giorni dell'anno. Si definisce Centro Interno il locale messo a disposizione dalla Società su pertinenze della propria rete atto ad ospitare uno o più carri ed il personale preposto allo svolgimento del servizio. Tale struttura non è destinata all'attività di autoriparazione. Possono operare nell'ambito dei Centri Interni i carri autorizzati dalla Società.

L'assegnazione di tali Centri Interni avverrà nei confronti dei soggetti richiedenti qualificati all'espletamento del SSM come eventualmente stabilito al riguardo dal documento di autorizzazione. Detta assegnazione verrà effettuata, secondo le disponibilità, e sulla base delle capacità tecniche e finanziarie delle Organizzazioni richiedenti e comunque in relazione alle specifiche necessità della Società.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 37 del C.d.S. e dal relativo Regolamento attuativo e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999 il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla Legge 626/1994. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D. M. del 9.6.1995.

Per garantire il necessario collegamento operativo dei mezzi di soccorso con le Sale Radio delle competenti Direzioni di Esercizio, l'Organizzazione si impegna a far dotare tutti i suddetti mezzi di apparecchi telefonici cellulari che consentano il collegamento operativo di cui sopra.

I mezzi di soccorso, sia delle Officine Esterne che dei Centri Interni, dovranno essere chiaramente identificabili, per colore e marchio (il cui logo dovrà essere fatto pervenire alla Società), come appartenenti, o in uso, alla Organizzazione autorizzata all'espletamento del servizio. I mezzi privi di tale identificazione non saranno ammessi a svolgere il servizio.

Nel caso che l'Officina o Centro Interno utilizzi personale non autorizzato e/o mezzi non chiaramente identificabili per colore e logo, oppure privi delle attrezzature richieste, verranno applicate le penali di cui al successivo punto 6, tabella in allegato B.

4.2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SSM IN AUTOSTRADA

L'Organizzazione autorizzata allo svolgimento del SSM dovrà garantire che i carri impiegati rispettino i tempi di intervento previsti nel presente Regolamento.

A) Nell'ambito dello svolgimento del SSM va enucleata l'attività qualificata come servizio pubblico essenziale secondo i criteri dettati al riguardo dal punto 4 della Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999.

Per gli interventi rientranti in tale attività, ovvero quelli che riguardano "un veicolo fermo per avaria o incidente sulle carreggiate, sulle rampe di accesso o di uscita o nella corsia di emergenza, qualora questa abbia una larghezza inferiore a 3 metri", i tempi di intervento sono:

- per il soccorso ad un veicolo di massa minore o uguale a 3,5 t: 20 minuti
- per il soccorso ad un veicolo di massa superiore alle 3,5 t: 30 minuti

B) Negli altri casi di intervento non rientranti nelle ipotesi di servizio pubblico essenziale, come sopra definite, i tempi da rispettare sono i seguenti:

- per il soccorso ad un veicolo di massa minore o uguale a 3,5 t: 30 minuti per l'arco temporale compreso tra le ore 06.00 e le ore 22.00, e 45 minuti per il rimanente periodo;
- per il soccorso ad un veicolo di massa superiore alle 3,5 t: 60 minuti per l'arco temporale compreso tra le 06.00 e le 22.00 e 1h,10' per il rimanente periodo.

All'atto della richiesta di intervento, al fine di applicare i tempi previsti dalla precedente lettera B) deve essere possibile stabilire, tramite la certificazione operata dal personale autostradale o dalla Polizia Stradale, se lo stesso rientri nelle ipotesi di "servizio pubblico essenziale", in difetto di tale certificazione dovranno essere sempre rispettati i tempi di cui alla precedente lettera A).

Per il soccorso pesante, qualora rientri l'ipotesi di servizio pubblico essenziale, l'officina avrà sempre l'obbligo di intervenire con due addetti.

4.2.1 Modalità di attivazione del SSM

Fermi restando i criteri di funzionamento del SSM come di seguito riportati, resta inteso che la Società, ogni volta che vengano meno le normali condizioni di sicurezza e transitabilità, avrà la facoltà di far eseguire gli interventi di soccorso o di recupero ad enti o ditte dalla stessa scelti, derogando in tali casi ai criteri sopra richiamati. Per tali evenienze, nessuna pretesa potrà essere avanzata dalle Organizzazioni che manterranno altresì la Società manlevata da qualsiasi richiesta di danni dei propri associati.

La Società inoltre si impegna a non rilasciare autorizzazioni a mezzi di soccorso di organizzazioni non autorizzate a sorvegliare al fine di evitare l'esercizio abusivo del soccorso in autostrada a mezzi di soccorso e depannage non appartenenti alle Organizzazioni autorizzate, al di fuori di quanto specificato nel paragrafo precedente.

Il SSM potrà essere attivato dall'utenza con:

- richiesta di intervento non nominativa tramite le colonnine SOS presenti in autostrada, a mezzo telefono, e/o per mezzo di personale della Polizia Stradale e/o della Società presente sulle autostrade stesse. Tale richiesta si sostanzia in una domanda di soccorso meccanico senza che sia stata specificata preferenza per alcun operatore ai fini dell'intervento.
- richiesta di intervento nominativa per ottenere l'intervento in autostrada di una specifica Organizzazione, pervenuta alla Società tramite le colonnine SOS presenti in autostrada, a mezzo telefono, e/o per mezzo di personale della Polizia Stradale e/o della Società presente sulle autostrade stesse a seguito di specifica richiesta dell'utente o comunque indirizzate dall'utente stesso alla Centrale Operativa della stessa Organizzazione. L'Organizzazione, in occasione della richiesta di intervento, dovrà sempre fornire nominativo dell'utente e targa del veicolo; diversamente la richiesta non sarà accolta ma sarà considerata non nominativa.

La Società si riserva la possibilità di istituire una centrale con un numero verde, controllata dalla stessa, per la gestione centralizzata delle richieste di intervento al fine di ottimizzare l'accesso ai servizi per l'utenza. Tale centrale sarà deputata alla ricezione di tutte le

chiamate degli utenti ed all'eventuale successivo inoltro alle Centrali Operative delle singole Organizzazioni.

4.2.2 GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO

La Società metterà a punto una banca dati che registra tutte le Officine associate alle Organizzazioni abilitate al servizio SSM, nonché i Centri Interni assegnati - in seguito denominata "Banca Dati" - sulla base dei dati da queste forniti secondo quanto previsto al precedente punto 1.2 lettera a. Tale elenco sarà utilizzato per la gestione del SSM sia in situazioni di emergenza che per la attribuzione degli interventi (con richiesta non nominativa o nominativa) così come in seguito specificato.

Ai fini dell'attribuzione di un intervento alla Centrale Operativa di una Organizzazione viene individuata l'Officina Esterna o il Centro Interno, di cui al precedente punto 1.2 lettera a., più vicino al luogo ove deve essere prestato il soccorso, distintamente per il soccorso leggero e per quello pesante. A tale riguardo si intende per Officina Esterna o Centro Interno più vicino quello da cui si effettua il percorso più breve per raggiungere il luogo ove deve essere prestato il soccorso.

Individuata l'Officina Esterna o il Centro Interno territorialmente più vicino, e per essi l'Organizzazione cui lo stesso fa capo, la Sala Radio provvederà a contattare la relativa Centrale Operativa per affidare l'intervento. In tutti i casi valutati di emergenza la Sala Radio della Società potrà dettare specifiche direttive per lo svolgimento dell'intervento prescindendo dai criteri anzidetti. Tali indicazioni non potranno essere sindacate né dall'Organizzazione né tanto meno dal singolo operatore.

In caso di ritardo nell'intervento del mezzo di soccorso incaricato da parte della Centrale Operativa (secondo i modi di seguito indicati), rispetto ai tempi massimi prefissati - di cui sopra - la Sala Radio effettuerà un sollecito ed in caso di riscontro negativo procederà ad una nuova assegnazione dell'intervento secondo quanto previsto alla successiva lettera a).

Per ritardi superiori a 45 minuti o nel caso di mancato intervento, preso in carico dall'Officina o Centro Interno senza comunicazione alla Sala Radio competente dell'impossibilità di eseguirlo, verranno applicate le penali di cui al successivo punto 6, tabella in allegato B.

A fronte di ripetute inosservanze dei tempi massimi previsti e delle altre modalità operative la Società applicherà i provvedimenti di cui al successivo punto 6, tabella in allegato B.

Nel caso in cui l'Organizzazione, a seguito di richieste di intervento inoltrate, faccia registrare, in ciascuna Unità Territoriale in cui svolge il servizio, un numero di rifiuti di intervento superiore al 2% nel trimestre, sarà facoltà della Società, previo accertamento e successiva comunicazione all'Organizzazione, revocare l'Autorizzazione su detta Unità, come previsto al successivo punto 7.

Nel caso di rifiuto di intervento da parte di una Officina o Centro Interno, verranno applicate le penali di cui al successivo punto 6, tabella in allegato B.

Qualora la Società abbia rilevato, a suo insindacabile giudizio, direttamente o su segnalazione della Polizia Stradale, l'inadeguatezza negli interventi di una Officina o Centro Interno provvederà, previa comunicazione all'Organizzazione, alla sospensione temporanea o all'esclusione definitiva degli stessi.

Salvo esplicita richiesta da parte della Sala Radio competente, è fatto divieto alle Officine ed ai Centri Interni di effettuare attività di pattugliamento sui tratti autostradali al fine di individuare veicoli da soccorrere. Il mancato rispetto di tale divieto comporterà l'adozione delle penali di cui al successivo punto 6, tabella in allegato B.

Ciò premesso le richieste di intervento potranno essere formulate così come di seguito specificato:

a) Richieste di intervento non nominative

Nel caso in cui pervenga alla Sala Radio in qualsiasi modo una richiesta di intervento non nominativa, si provvederà, sulla base della informazione pervenuta circa la posizione del mezzo in avaria, ad individuare tramite la propria Banca Dati, l'Officina Esterna o Centro Interno che si trovi più vicina al luogo di intervento, come sopra descritto, distintamente per il soccorso leggero e per quello pesante. Individuata tale Officina, o Centro Interno, e per essa l'Organizzazione cui la stessa fa capo, la Sala Radio provvederà a contattare la relativa Centrale Operativa per affidare l'intervento.

Per rispondere alle esigenze di tempestività che devono necessariamente caratterizzare il servizio sarà considerato operatore più vicino quello dalla cui sede si effettua il percorso più breve per raggiungere il veicolo in avaria, tenuto conto della distanza, qualora questa ecceda un percorso di 5 (cinque) chilometri dallo svincolo o stazione di ingresso se si tratta di Officina Esterna.

La Centrale Operativa darà conferma della assunzione in carico dell'intervento e si coordinerà con la Sala Radio per la relativa gestione secondo quanto di seguito è al riguardo previsto. La stessa Centrale Operativa, anche in funzione dei sistemi di localizzazione dei propri carri, potrà far intervenire, previa richiesta di autorizzazione alla competente Sala Radio, quello che le risulti garantire la maggiore tempestività a prescindere, quindi, dalla effettiva appartenenza di tale carro all'officina individuata quale più vicina per l'attribuzione dell'intervento stesso. In questo caso sarà facoltà della medesima Sala Radio, per motivi attinenti alla sicurezza della circolazione e/o per il rispetto dei tempi massimi d'intervento previsti dal presente Regolamento, autorizzare o meno detto soccorso all'Organizzazione.

Resta inteso che per una corretta gestione del servizio, le officine che concorrono all'attribuzione ma che non intervengono direttamente per almeno il 75% degli interventi assegnati su base trimestrale, saranno escluse - previa comunicazione all'Organizzazione - dalla Banca Dati e, da quel momento, non saranno più autorizzate ad effettuare il SSM sulle tratte di competenza della Società.

Nel caso in cui per una richiesta, ai fini dell'individuazione dell'officina da prescegliere, fatta salva la distinzione tra soccorso leggero e soccorso pesante, risultino dalla Banca Dati più officine, facenti capo a diverse Centrali Operative, che assicurino le stesse condizioni

di tempestività di intervento (distanza dal punto di intervento), il sistema contatterà la prima Centrale Operativa disponibile. In ipotesi di successiva assegnazione d'intervento, in altra analoga situazione, il sistema contatterà prioritariamente la Centrale Operativa esclusa la volta precedente. In caso di un maggior numero di Organizzazioni si provvederà con lo stesso sistema a rotazione.

b) Richieste di intervento nominative

Qualora pervenga, in qualsiasi modo, una richiesta di intervento nominativa, non rientrante nei casi di servizio pubblico essenziale come definito al precedente punto 4.2, la Sala Radio, ove non debba considerare lo stesso come intervento di emergenza, provvederà a contattare la competente Centrale Operativa per affidare l'intervento e ottenere la conferma.

L'intervento potrà essere assunto in carico solo a patto che sia garantito il rispetto dei tempi di cui al precedente punto 4.2. Tale condizione è derogata solo qualora il veicolo oggetto di intervento si trovi in area di servizio o in area di parcheggio. Anche in tali casi la deroga varrà solo se il veicolo non crea pericolo per gli occupanti dello stesso o per terzi. La deroga comunque non opererà per i veicoli che si trovino in corsia di emergenza, in piazzola di sosta e/o in piazzali di stazione.

La chiamata nominativa potrà essere effettuata solo per interventi relativi ad avarie con veicoli che si trovino in condizioni di sicurezza. Ciò in quanto l'attribuzione di chiamate relative ad incidenti o a veicoli in posizione pericolosa o comunque di intralcio alla circolazione, investendo aspetti connessi con la sicurezza degli utenti e con la garanzia di transitabilità dell'autostrada, sarà gestita direttamente dalla Sala Radio (vedi punto 4.2).

Ove la richiesta di intervento nominativa sia effettuata da parte dell'utente direttamente alla Centrale Operativa, questa, prima di attivare il servizio è tenuta ad informare la Sala Radio competente, indicando il luogo di fermo dell'utente e la presunta causa del fermo, oltre agli estremi identificativi del veicolo e dell'utente al fine di ottenere la autorizzazione allo svolgimento dell'intervento. La Centrale Operativa non potrà mai attivare alcun soccorso senza la preventiva autorizzazione della Sala Radio della Società. In caso di inadempimento saranno applicate le penali di cui al successivo punto 6, tabella in allegato B.

Qualora a seguito di un'assegnazione di un soccorso da parte della Sala Radio della Società, la Centrale Operativa dell'Organizzazione abbia comunicato l'intervento di un'officina ottenendone la necessaria autorizzazione, non potrà disporre l'intervento di una diversa officina per il medesimo soccorso, salvo preventiva ulteriore richiesta di autorizzazione alla Sala Radio. Sarà facoltà della medesima Sala Radio, per motivi attinenti alla sicurezza della circolazione e/o per il rispetto dei tempi massimi d'intervento previsti dal presente Regolamento, autorizzare o meno detto soccorso all'Organizzazione.

In caso di impossibilità a svolgere il servizio da parte dell'Organizzazione, ovvero qualora si verifichi una fattispecie che imponga alla Società in situazioni di emergenza, di derogare ai criteri di attribuzione delle chiamate nominative per garantire la rimozione del veicolo nel minor tempo possibile (esempio incidente con uno o più veicoli, posizione pericolosa, ecc.), la Sala Radio non autorizzerà l'intervento alla corrispondente Centrale che, ove possibile, informerà della situazione il proprio associato.

Resta inteso, come precisato al precedente punto 4.2.1, che nelle predette ipotesi la Società potrà attivare, a suo insindacabile giudizio, e senza bisogno di rispettare alcuna priorità di chiamata, qualsiasi soggetto in grado di garantire il più sollecito ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità e che comunque ciascuna Organizzazione manterrà la Società estranea a qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di utenti che lamentino il mancato intervento della Organizzazione prescelta.

c) Casi particolari

In entrambe le modalità di richiesta di intervento, di cui alle precedenti lettere a) e b), qualora a seguito della attribuzione di un intervento sulla base di una segnalazione comunque pervenuta alla Sala Radio, e nel caso in cui l'utente non si faccia trovare sul posto o disconosca la richiesta effettuata (non nominativa o nominativa), non potrà essere avanzata alcuna pretesa di risarcimento o altro da parte dell'Organizzazione e/o - per essa - dall'Officina o operatore incaricato.

Ove a fronte della attribuzione di un soccorso il carro intervenuto rilevi l'inadeguatezza dei propri mezzi, lo stesso dovrà essere portato a compimento - previa autorizzazione da parte della competente Sala Radio - a cura della stessa Organizzazione, rispettando anche per il nuovo intervento i tempi previsti al punto 4.2. In tal caso potrà essere addebitato all'utente il costo di un solo soccorso.

Nel caso in cui l'Organizzazione competente non possa evadere la richiesta di intervento, la Sala Radio lo attribuirà ad altra Organizzazione fermo restando che solo quest'ultima potrà richiedere il pagamento del servizio prestato.

Resta inteso, in ogni caso, che non sono consentiti interventi o prestazioni di soccorso in autostrada non preventivamente comunicati ed autorizzati dalla Sala Radio. Il mancato rispetto di tale adempimento da parte di Officine o Centri Interni, comporterà l'applicazione delle penali secondo quanto previsto al successivo punto 6, tabella in allegato B.

Fermo quanto disposto dall'art. 176 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, ove il veicolo in sosta venga giudicato di intralcio e/o di pericolo alla circolazione da parte della Polizia Stradale e/o della Società, ne sarà disposta la rimozione. Detta operazione, disposta dalla Polizia Stradale, dovrà sempre essere coordinata dalla competente Sala Radio.

d) Ordine di precedenza degli interventi

Di norma, gli interventi saranno autorizzati seguendo l'ordine cronologico delle richieste comunque pervenute alla Sala Radio.

Gli interventi che comunque interessano la carreggiata autostradale e/o i rami di svincolo hanno sempre la precedenza. Seguono in ordine di priorità, gli interventi relativi al mezzo in corsia di emergenza e/o in piazzola di sosta ed in ultimo vengono quelli richiesti presso i piazzali di stazione, le aree di parcheggio e di servizio.

Gli interventi richiesti per il ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità in seguito ad incidenti o ad altre situazioni di emergenza devono avere precedenza assoluta su qualsiasi

altra richiesta di soccorso. In tali casi, ove ne ricorrano le condizioni, deve inoltre attuarsi prioritariamente lo sgombero della carreggiata.

4.3 REGISTRAZIONE DELLE RICHIESTE DI SOCCORSO E DEGLI INTERVENTI

La registrazione delle richieste di soccorso comunque pervenute alla Sala Radio e delle varie fasi di svolgimento dei conseguenti interventi da parte dell'operatore incaricato costituisce esigenza inderogabile, in quanto finalizzata a necessità di certificazione, valida - oltre che per la qualità del servizio - anche per gli eventuali effetti legali.

Sia la Sala Radio che le Centrali Operative delle Organizzazioni, e per esse gli operatori incaricati di ciascun intervento sono pertanto tenuti, al fedele e scrupoloso adempimento di quanto in seguito stabilito e potranno registrare le chiamate telefoniche tra gli stessi, per la gestione del servizio.

Il mancato rispetto di tali procedure potrà costituire, ad insindacabile giudizio della Società, motivo di esclusione di una Officina o operatore dal SSM in autostrada, come previsto al successivo punto 6, tabella in allegato B.

Per ciascun intervento, la Centrale Operativa incaricata deve comunicare alla Sala Radio:

a - l'Officina o Centro Interno che interviene e la stazione di ingresso in autostrada (fatto salvo che non sia utilizzato un carro già presente in autostrada la cui posizione deve comunque essere comunicata).

Al momento del raggiungimento del luogo del soccorso, l'operatore incaricato deve comunicare alla Sala Radio i seguenti dati:

- b - conferma dell'Officina o Centro Interno intervenuto;
- c - punto di fermo del veicolo (autostrada, progressiva chilometrica e direzione, stazione, area di servizio, ecc.);
- d - ora di arrivo sul luogo dell'intervento;
- e - tipo e targa del veicolo soccorso o rimosso, o dichiarazione di intervento a vuoto.

Non appena completato l'intervento dovranno altresì essere forniti, alla Sala Radio, i seguenti dati:

- f - ora di termine dell'intervento;
- g - motivo della richiesta di intervento (avaria, incidente, altro);
- h - stazione di uscita.

Dovrà altresì essere specificato:

- i - il tipo di intervento effettuato (rimessa in marcia sul posto, trasporto ad officina di area di servizio, trasporto ad Officina Esterna, necessità di intervento sostitutivo da parte di una officina integrativa esterna per impossibilità del mezzo di effettuare il recupero e/o il trasporto del veicolo, che andrà comunque preventivamente autorizzato dalla Sala Radio);
- l - eventuale localizzazione del deposito del veicolo (per i casi di rimozione in assenza del conducente).

➔ Gli orari di cui ai punti d) e f) devono corrispondere a quelli effettivi ed essere comunicati dall'operatore incaricato del soccorso contestualmente allo svolgimento cronologico degli eventi cui si riferiscono, con divieto di annotazioni cumulative "a posteriori" nonché di approssimazione degli orari stessi.

L'Organizzazione si impegna mensilmente (entro il giorno 20 del mese successivo) a fornire alla Direzione della Società e a ciascuna Direzione di Esercizio competente, sia in formato cartaceo che informatico, secondo le specifiche che saranno fornite dalla Società, un report con il riepilogo degli interventi effettuati contenente tutti i dati di cui sopra e un altro con il riepilogo degli interventi distinti per tipologia di guasto.

In relazione all'impegno di dotare i propri veicoli operanti sulla rete di apparati di radiolocalizzazione previsto al punto 1.2. lettera i, in grado di dialogare con il sistema di controllo della Società e secondo le specifiche da essa indicate, in funzione delle tecnologie applicate, l'Organizzazione consentirà l'acquisizione, in tempo reale, di dati quali:

1. identificativo dell'Officina o Centro Interno;
2. identificativo del veicolo di soccorso;
3. ora di partenza del veicolo di soccorso;
4. ora d'ingresso in autostrada;
5. ora d'arrivo sul luogo dell'intervento;
6. tipo e targa veicolo soccorso o rimosso, o intervento a vuoto;
7. ora di termine dell'intervento;
8. ora di uscita dall'autostrada.

4.4 MODALITÀ DI INTERVENTO

Sia in ipotesi di chiamata nominativa che non, così come in qualsiasi ipotesi di chiamata di intervento in autostrada, l'Organizzazione si impegna a far rispettare le seguenti regole:

- a. in tutti i casi di intervento in autostrada gli operatori incaricati devono svolgere la specifica attività in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità della Società al riguardo.

Fatta salva l'ipotesi di intervento di un carro già presente in autostrada (carro di Centro Interno o comunque carro localizzato da centrale operativa), dal punto d'ingresso il carro di soccorso dovrà raggiungere il luogo di intervento provenendo da monte.

In ogni caso, al fine di rendere il più breve possibile il percorso che il veicolo recuperato deve effettuare caricato sul carro di soccorso o a traino, questo dovrà uscire alla prima stazione a valle del luogo di intervento, anche per regolarizzare il pagamento del pedaggio da parte del veicolo soccorso e per usufruire delle condizioni di esonero per il veicolo soccorritore. L'eventuale prolungamento del trasporto in autostrada (da effettuarsi esclusivamente sul pianale) è escluso dalle condizioni di esenzione.

Qualora, in seguito ad incidente, si sia formato su una carreggiata un blocco di traffico tale da impedire ai mezzi di soccorso il raggiungimento dei veicoli da rimuovere,

secondo la normale prassi sopra descritta, la Sala Radio può disporre che i suddetti mezzi giungano sul luogo dello stesso incidente contromano, attraverso uno dei varchi nello spartitraffico. Tale operazione deve essere attuata previa intese con la Polizia Stradale per quanto riguarda la predisposizione delle necessarie regolazioni del traffico ad opera della stessa. Analogamente, si procederà, nel caso in cui il blocco del traffico richieda una inversione di marcia per lasciare il luogo dell'incidente. Dette manovre, eseguite senza la preventiva e puntuale autorizzazione da parte della Sala Radio e/o della Polizia Stradale, comporteranno, previa comunicazione all'Organizzazione, -la sospensione temporanea o l'esclusione definitiva dell'Officina o Centro Interno responsabile;

- b. b.** la rimozione del veicolo dovrà avvenire preferibilmente tramite il caricamento dello stesso sul pianale del carro di soccorso. Il trasporto di persone all'interno dell'abitacolo del veicolo caricato è consentito solo fino alla prima uscita nel senso di marcia;
- c.** qualora per il recupero da effettuare si renda necessario impegnare anche parzialmente una qualunque delle corsie di transito, l'operatore incaricato del soccorso sarà tenuto a richiedere alla Sala Radio competente, salvo situazioni di estrema urgenza, tramite il telefono cellulare, l'intervento della Polizia Stradale e/o del personale della Società, astenendosi da qualsiasi attività fino al loro arrivo sul posto;

- d.** l'operatore incaricato del soccorso non potrà effettuare la manovra di inversione di marcia in autostrada, salvo che non gli sia stata rilasciata dalla Direzione competente, ai sensi dell'art. 176 comma 12 del Nuovo Codice della Strada, specifica autorizzazione comunque limitata ai piazzali di stazione e concretamente effettuata soltanto nei casi in cui sussistano effettive esigenze di servizio valutate volta per volta dalla competente Sala Radio.

In tal caso l'operatore incaricato del soccorso dovrà adottare tutte le cautele necessarie all'effettuazione della manovra stessa in condizioni di assoluta sicurezza, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni emanate per dalla competente Direzione.

E' comunque sempre vietata al mezzo di soccorso l'inversione di marcia in autostrada e sue pertinenze con il veicolo caricato o al traino, tranne in caso di incidente che impedisca fisicamente la prosecuzione nel senso di marcia in cui si trova il veicolo da soccorrere, dietro richiesta della Polizia Stradale e con l'assistenza della medesima;

- e.** in tutti i casi di soccorso autorizzati dalla Società, l'operatore del soccorso sarà esentato dal pagamento del pedaggio per il percorso di andata e ritorno necessario per l'effettuazione dello stesso e sarà tenuto al versamento del pedaggio relativo al veicolo soccorso, fatta eccezione per gli interventi di cui ai precedenti punti 2.1.4 e 2.1.5.

L'esenzione dal pedaggio per il veicolo soccorritore sarà riconosciuta, fatto salvo casi particolari autorizzati di volta in volta dalla Direzione di Esercizio, per il percorso tra i punti d'ingresso a monte e a valle più vicini al luogo d'intervento ed esclusivamente per i veicoli autorizzati dalla Società al SSM.

Effettuato l'intervento, l'uscita dall'autostrada dovrà avvenire attraverso una porta gestita da personale di esazione, cui sarà consegnato, il biglietto nei sistemi chiusi o un foglio di viaggio nei sistemi aperti. Detti titoli, riportati in allegato D, dovranno essere sempre debitamente compilati a cura dell'operatore intervenuto e completi di tutti i dati richiesti (denominazione dell'Officina o Centro Interno da riportarsi nello spazio

riservato all'Ente, nome e cognome dell'operatore, tipo e targa del veicolo, firma del presentatore).

Nelle stazioni ad elevata automazione, l'operatore intervenuto dovrà presentarsi in una porta automatica, inserire il biglietto nell'apparecchiatura di esazione, premere il pulsante per "richiesta intervento", comunicare tramite interfono il tipo e la targa del veicolo di soccorso precisando che si tratta di intervento autorizzato, ritirare lo scontrino di rapporto di mancato pagamento e inserirlo nell'apposito contenitore. Tale procedura è valida anche per i sistemi aperti, dove non essendo previsto l'utilizzo del biglietto, il rapporto di mancato pagamento sarà inserito nel contenitore unitamente ad un foglio di viaggio debitamente compilato. In questa tipologia di stazione, il pagamento del pedaggio relativo al veicolo soccorso dovrà avvenire in maniera differita a cura dell'operatore intervenuto.

In nessun caso il transito dovrà avvenire in porta Telepass dedicata.

Il mancato rispetto delle procedure sopra descritte darà origine all'applicazione della penale prevista per l'utilizzo di porte automatiche in stazioni a non elevata automazione o utilizzo di porte Telepass, di cui al successivo punto 6, tabella in allegato B;

- f.** l'Organizzazione autorizzata, con le eccezioni di cui ai precedenti punti 2.1.4 e 2.1.5, si renderà garante per i pedaggi eventualmente dovuti e non corrisposti per i veicoli soccorsi. Per questi, in mancanza del biglietto, l'Organizzazione sarà tenuta a corrispondere il pedaggio calcolato a partire dalla stazione più lontana e per la classe di appartenenza del veicolo, salvo che possa essere documentata l'effettiva stazione di ingresso (art. 176 comma 16 del Nuovo Codice della Strada).

La stessa risponderà altresì per le conseguenze di un eventuale utilizzo irregolare del biglietto, relativo al veicolo soccorso, non consegnato, alla stazione di uscita, per il calcolo del pedaggio. Qualora si verificasse tale utilizzo, verrà applicata la penale prevista per l'utilizzo di porte automatiche in stazioni a non elevata automazione o utilizzo di porte Telepass, di cui al successivo punto 6, tabella in allegato B;

- g.** solo se il veicolo da soccorrere è fermo nelle piazzole o nelle aree di servizio, parcheggio e/o piazzali di stazione, l'operatore del soccorso può effettuare la rimessa in marcia sul posto purché l'operazione non richieda un tempo superiore a 15 minuti, né siano in atto situazioni di traffico intenso o condizioni meteorologiche avverse o di scarsa visibilità. Qualora il veicolo non possa essere rimesso in marcia sul posto, sia per impossibilità tecnica sia per necessità di tempo eccedente i limiti di cui sopra, l'intervento deve limitarsi al trasporto o traino fuori autostrada, fino ad un'officina corrispondente alla prima uscita nel senso di marcia rispetto al punto di fermo del veicolo soccorso.

Previa informativa alla Sala Radio, l'utente potrà chiedere di essere trasportato presso un'officina di suo gradimento, nelle immediate vicinanze. Resta inteso al riguardo che in tal caso l'effettuazione di tale prolungamento di intervento non esimerà l'Organizzazione dall'obbligo di risposta ad altre successive attribuzioni di interventi nella stessa tratta autostradale;

- h.** qualora lungo il percorso tra il punto di fermo e la prima uscita vi sia un'officina di area di servizio, il veicolo deve essere ivi trasportato se di gradimento dell'utente.
Nel caso in cui non sia possibile far eseguire la riparazione presso l'officina dell'area di servizio o l'utente non gradisca che la riparazione sia effettuata presso detta officina, l'operatore del soccorso dovrà farne annotazione sul rapporto di servizio e proseguire l'intervento secondo le modalità stabilite ai punti precedenti;
- i.** i veicoli incidentati e/o sottoposti a sequestro dovranno essere trasportati all'esterno della proprietà autostradale secondo le indicazioni della Polizia Stradale; l'operatore incaricato del soccorso dovrà fornire notizia sul luogo di deposito alla Sala Radio competente al fine di consentire la successiva comunicazione al proprietario che chieda notizie al riguardo;
- l.** qualora l'addetto riscontri l'impossibilità tecnica di provvedere direttamente al recupero e/o al trasporto o traino del veicolo, deve informarne immediatamente la Sala Radio competente e chiedere alla stessa l'invio sul posto di un idoneo mezzo. A tale scopo, l'addetto è tenuto a fornire alla Sala Radio indicazioni circa il tipo di mezzo occorrente ed eventuali necessità di personale aggiuntivo e/o di attrezzature particolari.

Resta inteso al riguardo che potrà essere addebitato all'utente un solo intervento da parte di chi lo abbia effettivamente prestato, ciò anche nel caso in cui a fronte della comunicazione dell'operatore intervenuto non sia possibile inviare un carro della stessa Organizzazione, dovendosi quindi ricorrere ad altra;

- m.** in presenza di uno o più veicoli ingombranti la carreggiata e impossibilitati a riprendere la marcia, in conseguenza di incidenti o di particolari situazioni ambientali, purché in assenza di feriti o morti, i mezzi di soccorso inviati sul posto devono provvedere, secondo le indicazioni della Polizia Stradale e/o del personale della Società ad effettuare l'immediato spostamento dei veicoli stessi lungo la corsia di emergenza o sul bordo della carreggiata, rinviando ad una seconda fase il trasporto all'esterno dell'autostrada, collaborando così a ristabilire nel più breve tempo possibile la transitabilità;
- n.** qualora l'addetto riscontri, in assenza dell'autorità di Polizia, ovvero del personale della Società danni cagionati alle strutture autostradali, dovrà informarne immediatamente la Sala Radio.

Per una corretta e puntuale applicazione delle modalità d'intervento l'Organizzazione è tenuta a diffondere le suddette procedure a tutte le Officine e Centri Interni.

4.5 CONTROLLI SU STRADA

I controlli su strada ai carri delle officine potranno essere svolti dal Personale della Società e/o dagli Ausiliari alla Viabilità che compileranno un apposito modulo di valutazione (allegato E). Durante tale operazione, al personale delle officine, sarà chiesta l'esibizione dell'Autorizzazione a manovre rilasciata ai sensi dell'art. 176 del vigente Nuovo Codice della Strada, sarà altresì verificato l'impiego del vestiario ad alta visibilità ed i dati stampigliati sul biglietto di pedaggio annotando stazione, data e ora di entrata in autostrada.

In caso di inadempimenti saranno applicate le penali di cui al successivo punto 6, tabella in allegato B.

4.6 FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SSM

La formazione del personale, mirata all'attività di soccorso autostradale, sarà curata e gestita dalle Organizzazioni attraverso un'apposita sessione formativa.

Al termine, l'Organizzazione certificherà, sotto la propria responsabilità, a seguito di un esame tenuto da una commissione alla quale la Società si riserva la facoltà di far partecipare un proprio responsabile, la capacità tecnica degli operatori delle proprie officine ad operare in autostrada.

La formazione in particolare, dovrà riguardare:

- l'importanza dello sgombero tempestivo delle carreggiate autostradali;
- le norme di sicurezza per i lavori eseguiti in presenza di traffico;
- le modalità di recupero e traino degli autoveicoli incidentati sulla carreggiata;
- le modalità di recupero per gli autoveicoli fuoriusciti dalla sede autostradale;
- le modalità di intervento sugli autoveicoli trasportanti merci in A.D.R. (merci pericolose).

L'Organizzazione dovrà inviare alla Società, con cadenza semestrale, un rendiconto dei corsi di formazione impartiti con l'indicazione dei temi trattati e l'elenco del personale formato.

5. GARANZIE

L'Organizzazione dovrà prestare una fideiussione bancaria o assicurativa – pari al 10% dell'importo del contratto.

6. PENALITÀ

La Società procederà all'applicazione delle penali contenute nel testo del presente Regolamento e nella tabella in allegato B. Le sanzioni pecuniarie verranno assunte direttamente nei confronti dell'Organizzazione.

La Società dovrà inoltrare entro trenta giorni dal momento dell'evento la contestazione (per contestazioni su base temporale i trenta giorni decorrono dallo scadere del periodo in esame) all'Organizzazione che, a sua volta, avrà trenta giorni di tempo per rispondere. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alla Società alcuna risposta o che non ritenga accettabili, a suo insindacabile giudizio, le ragioni addotte dall'Organizzazione a giustificazione del suo operato, provvederà nei seguenti termini:

- a sospensione temporanea o esclusione definitiva dal servizio di una Officina o Centro Interno intimata dalla Società, a mezzo telefax, all'Organizzazione che fornirà riscontro entro le 48 ore successive al ricevimento della comunicazione con le

medesime modalità . In ogni caso, trascorso il termine di 48 ore, la Società provvederà ad eliminare l'Officina o Centro Interno dalla propria Banca Dati;

- b) notifica delle pene pecuniarie, contenute nel testo del presente Regolamento e nella tabella in allegato B. Gli importi dovranno essere versati alla Società entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica. Trascorso tale termine senza che l'Organizzazione abbia provveduto al versamento, la somma verrà escussa dalla fideiussione prestata. E' fatto obbligo di reintegro della fideiussione entro 30 giorni, pena l'esclusione della Organizzazione dal servizio.

Se le inadempienze relative al mancato utilizzo del vestiario ad alta visibilità e/o alla mancanza dell'Autorizzazione a manovre rilasciata dalla Concessionaria, sono rilevate dagli Ausiliari della Viabilità, si provvederà, con apposito modulo e secondo le procedure previste dall'accordo AISCAT – Ministero dell'Interno, alla segnalazione alla competente Sottosezione di Polizia Stradale, per le opportune sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada.

7. IPOTESI DI RISOLUZIONE ESPRESSA

Costituiranno cause di risoluzione espressa del rapporto con l'Organizzazione:

- 1) il venire meno, per qualsiasi motivo, dei requisiti richiesti per lo svolgimento del SSM, così come previsto al punto 1.2 del presente Regolamento;
- 2) il rifiuto degli interventi assegnati all'Organizzazione in ciascuna Unità Territoriale superiore al 2% (su base trimestrale);
- 3) la mancata consegna, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, di copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8 dell'Autorizzazione e/o della fideiussione richiesta al punto 5 del presente Regolamento;
- 4) reiterati inadempimenti da parte dell'Organizzazione;
- 5) l'applicazione di tariffe maggiori di quelle previste al successivo punto 8.

In tutti i casi di risoluzione del rapporto resterà salva la facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni.

8. TARIFFE

L'Organizzazione non potrà in nessun caso applicare tariffe per lo svolgimento del SSM maggiori a quelle riportate nella sottoelencate tabelle, pena l'esclusione dal servizio come indicato al punto 7. Gli importi come di seguito riportati saranno rivisti con cadenza annuale sulla base dell'indice ISTAT della variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Qualora una Officina o Centro Interno applichi una tariffa maggiore di quelle riportate o l'Organizzazione non risponda entro venti giorni dal ricevimento, a specifica richiesta di descrizione delle modalità di applicazione delle stesse su di un singolo intervento, la Società provvederà, previa comunicazione all'Organizzazione, nel primo caso alla sospensione temporanea o definitiva dell'Officina o Centro Interno responsabile e nel secondo caso all'applicazione di una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) all'Organizzazione.

Le tariffe potranno essere rese pubbliche dalla Società ed è fatto obbligo all'Organizzazione di metterle a conoscenza della clientela, contestualmente ad ogni intervento.

TARIFFE MASSIME DI SOCCORSO IN VIABILITÀ AUTOSTRADALE (IVA compresa)

tipo di veicolo	depannage (1)	trasporto/traino (2)	recupero (3)	costo per km
	Euro	Euro	Euro	Euro
Veicoli fino a 2,5 t	125,50	125,50	177,00	1,12
Veicoli da 2,501 a 5 t	219,60	219,60	310,00	1,88
Veicoli da 5,01 a 10 t	219,60	406,50	405,50	2,23
Veicoli > 10 t	219,60	517,30	509,50	3
Autotreni/autoarticolati > 10 t	219,60	739,10	886,00	3
Autobus > 10 m Mezzi d'opera > 25 t	219,60	739,10	1329,00	3

Le tariffe subiscono un incremento del 20 % per servizio notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) e per servizio nei giorni festivi compreso il sabato.

NOTE:

- (1) le tariffe relative al depannage prevedono l'intervento di un mezzo per il primo soccorso e non comprendono, in caso di riparazione sul posto, i costi della manodopera, di eventuali ricambi impiegati, del carburante e dei materiali di consumo necessari alla rimessa in marcia del mezzo. In viabilità autostradale sono compresi nella tariffa i chilometri percorsi dal mezzo di soccorso.
- (2) le tariffe di trasporto/traino comprendono in viabilità autostradale il trasporto/traino del veicolo soccorso fino al primo casello di uscita o alla prima officina competente in un raggio di 5 chilometri, e comunque fino alla sede dell'operatore intervenuto. Eventuali chilometri eccedenti percorsi dal mezzo di soccorso, per quanto non compreso nel servizio di trasporto/traino saranno conteggiati al costo per km. Il traino di autotreni o autoarticolati in una unica soluzione non è consentito se non su disposizione della Polizia Stradale.
- (3) per recupero si intende la rimessa in carreggiata di un veicolo. La tariffa di trasporto/traino per i veicoli fino a 2,5 t è comprensiva del recupero del mezzo, tranne per i recuperi speciali che richiedono l'intervento di mezzi superiori a 12 t. Le tariffe di recupero si sommano a quelle del trasporto/traino se effettuate o a quelle del depannage se l'intervento non richiede il trasporto/traino. Nel caso di recupero di veicoli cisterna, furgonati, bisarche, la tariffa si intende maggiorata del 50%. Nel caso fosse necessario o richiesto l'intervento di una seconda gru, il costo del recupero si intende raddoppiato. Le tariffe non comprendono eventuali operazioni di recupero per le merci trasportate.

TARIFFE MASSIME PER LA SOSTA DEI VEICOLI
(IVA compresa)

sosta	1° giorno	dal 2° al 30° giorno	dal 31° al 180° giorno	per ciascun mese successivo
	Euro	Euro	Euro	Euro
Per veicoli di massa complessiva fino a 2.5 tonnellate	7,66	4,89	3,49	60,66
Per i veicoli da 2.501 a 5 tonnellate	16,74	11,86	6,97	88,56
Per i veicoli oltre 5 tonnellate	40,44	18,13	11,86	162,47

La sosta dei veicoli si intende in area recintata e scoperta e non comprende la custodia del carico.

ALLEGATO A

ELENCO DELLE TRATTE DOVE E' RICHIESTA LA PRESENZA DI UN CARRO PER SOCCORSI PESANTI OGNI 40 Km DI RETE

DIREZIONE DI TRONCO	TRATTE AUTOSTRADALI INTERESSATE
5° Tronco di Roma	A/1 Fabro – Frosinone: dal km. 417,600 al km. 633,300 D-18 Diramazione Roma Nord D -19 Diramazione Roma Sud A12 Roma – Civitavecchia

N.B. Il traffico giornaliero medio teorico di veicoli pesanti
sulle tratte autostradali indicate supera gli 11.000 v.t.m.g.

Provvedimenti per i casi di inadempienza

(su base trimestrale)

Premesse:

Il provvedimento sarà applicabile solo se la chiamata di soccorso arriva alla Centrale Operativa dell'Organizzazione; non sarà applicabile se l'Officina o il Centro Interno fossero attivati direttamente dalla Sala Radio autostradale senza contestuale comunicazione alla Centrale Operativa.

INADEMPIENZA		<u>PROVVEDIMENTO</u>
Descrizione	Quantità	
Ritardo sui tempi previsti superiore a 15 minuti e/o mancata o falsa comunicazione contestuale dell'orario d'arrivo sul posto	Una volta	Contestazione formale
	Da due a sei	Penale di € 250,00 e sospensione di 7 giorni dell'Officina o Centro Interno responsabile
	Oltre sei	Penale di € 500,00 e sospensione di 15 giorni dell'Officina o Centro Interno responsabile
Mancata, incompleta o inesatta comunicazione di dati alla Sala Radio competente	Una volta	Contestazione formale
	Da due a sei	Penale di € 100,00 e sospensione di 7 giorni dell'Officina o Centro Interno responsabile
	Oltre sei	Penale di € 250,00 e sospensione di 10 giorni dell'Officina o Centro Interno responsabile
Mancato intervento preso in carico dall'Officina o Centro Interno senza comunicazione alla Sala Radio competente dell'impossibilità ad eseguirlo e/o ritardo superiore a 45 minuti	Una volta	Penale di € 250,00 e sospensione di 7 giorni dell'Officina o Centro Interno responsabile
	Seconda volta	Penale di € 500,00 e sospensione di 15 giorni dell'Officina o Centro Interno responsabile
	Più di due volte	Penale di € 1.000,00 e sospensione di 30 giorni dell'Officina o Centro Interno responsabile
Mancata comunicazione da parte dell'Organizzazione alla Sala Radio competente di richiesta di intervento nominativa	Una volta	Penale di € 250,00
	Da due a quattro	Penale di € 500,00
	Oltre quattro	Penale di € 1.000,00

INADEMPIENZA		<u>PROVVEDIMENTO</u>
Descrizione	Quantità	
Mancato utilizzo di vestiario ad alta visibilità	Una volta	Penale di € 500,00 e sospensione di 15 giorni dell'Officina o Centro Interno responsabile
	Più di una volta	Penale di € 1.000,00 e sospensione di 30 giorni dell'Officina o Centro Interno responsabile
Mancanza dell'autorizzazione a manovre rilasciata dalla Società ai sensi dell'art. 176 del C.d.S.	Una volta	Penale di € 500,00 e sospensione di 15 giorni dell'Officina o Centro Interno responsabile
	Ogni volta successiva	Penale di € 1.000,00 e sospensione di 30 giorni dell'Officina o Centro Interno responsabile
Soccorso effettuato senza la preventiva autorizzazione della Sala Radio e/o attività di pattugliamento non specificamente richiesta dalla Sala Radio competente	Una volta	Penale di € 500,00 e sospensione di 7 giorni dell'Officina o Centro Interno responsabile
	Ogni volta successiva	Penale di € 1.000,00 e sospensione di 15 giorni dell'Officina o Centro Interno responsabile
Mancata esposizione del logo della Società (se consegnato) e/o dell'Organizzazione e/o dei relativi colori identificativi dell'Organizzazione sui veicoli di soccorso o mancanza dell'attrezzatura richiesta	Ogni volta	Penale di € 250,00
Utilizzo di porte automatiche in stazioni a non elevata automazione o utilizzo di porte Telepass	Ogni volta	Penale di € 250,00 e sospensione di 30 giorni dell'Officina o Centro Interno responsabile
Rifiuto ingiustificato di un soccorso assegnato	Una volta	Penale di € 250,00 e sospensione di 7 giorni dell'Officina o Centro Interno responsabile
	Da due a quattro	Penale di € 500,00 e sospensione di 30 giorni dell'Officina o Centro Interno responsabile
	Oltre quattro	Penale di € 1.000,00 ed esclusione permanente dell'Officina o Centro Interno responsabile




CARTINA RIEPILOGATIVA DELLE COMPETENZE TERRITORIALI DEI TRONCHI AUTOSTRADALI GESTITI DA AUTOSTRADE S.P.A. E RELATIVO QUADRO SINOTTICO



ALLEGATO D

MODULO TIPO DEL BIGLIETTO E DEL FOGLIO DI VIAGGIO



				TRAZZAMENTO
				
Indirizzo				
Indirizzo				
TRAZZAMENTO	TRAZZAMENTO	TRAZZAMENTO		
TRAZZAMENTO	TRAZZAMENTO	TRAZZAMENTO	TRAZZAMENTO	TRAZZAMENTO
TRAZZAMENTO	TRAZZAMENTO	TRAZZAMENTO	TRAZZAMENTO	TRAZZAMENTO
				

ALLEGATO E

MODULO DI CONTROLLO SERVIZIO SOCCORSO MECCANICO

Data Ora Organizzazione
Officina
Aut. a manovre nr. intestata a
Modello carro Targa
Stazione e ora di entrata (dati desunti dal biglietto di pedaggio)
Targa autoveicolo soccorso
Modello
NOTE:
.....
.....

Data Ora Organizzazione
Officina
Aut. a manovre nr. intestata a
Modello carro Targa
Stazione e ora di entrata (dati desunti dal biglietto di pedaggio)
Targa autoveicolo soccorso
Modello
NOTE:
.....
.....